

ACCORDO

Sulla base dei contenuti del Protocollo di Intesa sottoscritto il 31 maggio 2007, ed alle riunioni successivamente intercorse tra le Parti, preso reciprocamente atto delle obiettive difficoltà di poter concludere entro il prossimo mese di settembre la complessa trattativa per la definizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Industria Turistica, congiuntamente rilevata la necessità di dover disporre di un maggior tempo che non può comunque superare la fine del corrente anno, le Parti concordano:

- 1) di individuare una modalità transitoria che consenta, nel periodo intercorrente tra la data del presente accordo e la stipula del CCNL dell'Industria Turistica, di continuare proficuamente il confronto negoziale senza penalizzare i lavoratori dell'Industria Turistica;
- 2) che, tra le tematiche che saranno oggetto della trattativa per la definizione del nuovo CCNL dell'Industria Turistica, saranno affrontate le specifiche discipline riferite a:
 - a) tematiche contenute nella piattaforma rivendicativa presentata dalle ooss;
 - b) mercato del lavoro e sue implicazioni sul recupero di competitività e sullo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali di cui il settore necessita, con particolare riferimento agli istituti del contratto di inserimento sulla base dello schema di cui all'Accordo Interconfederale, dell'apprendistato e del lavoro a tempo parziale;
 - c) forme di flessibilità su orari di lavoro, con particolare riferimento alla distribuzione dell'orario di lavoro, del lavoro straordinario e del godimento del riposo settimanale;
 - d) classificazione del personale per lo sviluppo delle professionalità interne, anche attraverso la ridefinizione e la rimodulazione dell'attuale scala parametrica;
 - e) rilancio e ampliamento dell'attuale sistema della Bilateralità per una sua ulteriore evoluzione al fine di verificare la possibilità di attivare interventi finalizzati al sostegno al reddito e di ulteriore potenziamento della capacità di erogazione dei servizi;
 - f) salario ed assistenza sanitaria.

La trattativa su queste tematiche, riprenderà con una frequenza di incontri definita dalle Parti.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente accordo, si conviene che, relativamente al punto 1) della premessa:

1. A tutti i dipendenti, in servizio alla data del 1 luglio 2007, verranno erogati – a titolo di anticipazione dei futuri aumenti contrattuali – i seguenti importi Una Tantum:
 - 1.1. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 ed il 31 luglio 2007, come da tabella di seguito riportata, per ciascun mese di lavoro effettivamente prestato. A tal fine non verranno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori verranno computate come mese intero, i periodi di maternità ed infortunio sono da considerare come lavoro effettivamente prestato.
 - 1.2. Per i dipendenti che risolveranno il rapporto di lavoro prima della sottoscrizione del nuovo CCNL dell'Industria Turistica, con la retribuzione afferente la risoluzione del rapporto di lavoro, verrà erogato un secondo importo aggiuntivo Una Tantum per ciascun mese di lavoro effettivamente prestato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 ed il 31 luglio 2007, come da tabella di seguito riportata. A tal fine non verranno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori verranno computate come mese intero, i periodi di maternità ed infortunio sono da considerare come lavoro effettivamente prestato.

Deu
[Handwritten signatures]

1.3. L'importo di cui al punto 1.1. verrà erogato unitamente alle retribuzioni del mese di settembre 2007.

1.4. I presenti inporti una tantum non assorbono e non sostituiscono gli importi dell'IVC dovuta nel periodo indicato ai punti 1.1. e 1.2..

2. A tutti i dipendenti in servizio dalla data del 1 agosto 2007, con la retribuzioni di settembre 2007, l'attuale importo dell'I.V.C. verrà innalzato con decorrenza dal 1° agosto 2007 – a titolo di anticipazione dei futuri aumenti contrattuali – a € 53,28 lordi al 4° livello come da tabella di seguito riportata. Si conferma che l'I.V.C. è utile agli effetti del computo su tutti gli istituti contrattuali e di legge.

3. Di seguito si riporta una tabella in cui vengono evidenziati gli importi lordi di cui ai punti 1.1., 1.2 e 2.

<i>Livello</i>	<i>Importi UNA TANTUM di cui al punto 1.1.</i>	<i>Importi UNA TANTUM di cui al punto 1.2.</i>	<i>Importi IVC di cui al punto 2.</i>
QA	16,42	19,33	97,20
QB	14,59	17,18	86,40
1°	12,95	15,25	76,68
2°	11,13	13,10	65,88
3°	10,03	12,00	59,40
4°	9,50	11,00	53,28
5°	8,90	10,06	46,80
6s	8,00	9,35	43,20
6°	7,65	8,90	41,76
7°	7,65	8,45	36,00

In applicazione del protocollo 23 luglio 1993, le parti confermano che gli importi mensili dell'indennità di vacanza contrattuale, non assorbono nessun'altro elemento retributivo.

Letto confermato e sottoscritto

FEDERTURISMO

AICA

FILCAMS-CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS-UIL

Roma, 10 settembre 2007

